



MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 9 gennaio 2026

Nr. 2 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. Decreto Milleproroghe 2026 pubblicato in GU
2. Importazioni extra UE: le istruzioni sulla tassa sui pacchi di modico valore
3. Corte EDU: nuova condanna per l'Italia per violazione sugli accertamenti bancari
4. Azienda ceduta in frode del Fisco: responsabilità dell'acquirente
5. Regime impatriati: agevolazione anche in caso di rientro dopo il distacco all'estero

Decreto Milleproroghe 2026 pubblicato in GU

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025) contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi "Decreto Milleproroghe").

Testi unici fiscali

È stata rinviata di un anno - dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 - l'entrata in vigore dei seguenti Testi Unici fiscali:

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (DLgs n. 173/2024);
- Testo Unico dei tributi erariali minori (DLgs n. 174/2024);
- Testo Unico della giustizia tributaria (DLgs n. 175/2024);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (DLgs n. 33/2025);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (DLgs n. 123/2025).

Assemblee di società ed enti

Sono prorogate le disposizioni sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 7 dell'articolo 106 del DL n. 18/2020.

Con il nuovo intervento, le norme sono estese alle assemblee sociali che si terranno entro il **30 settembre 2026**.

Polizze assicurative per danni catastrofali

Viene prorogato al 31 marzo 2026 l'obbligo di stipula di polizze assicurative contro le calamità naturali ed eventi catastrofali per:

- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell'acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettive.

A seguito della proroga, quindi, l'obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:

- grandi imprese (escluse le imprese della pesca e dell'acquacoltura): l'obbligo è entrato in vigore dal 31 marzo 2025;
- medie imprese (escluse le imprese della pesca e dell'acquacoltura): l'obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese (escluse le imprese della pesca e dell'acquacoltura e le micro e piccole imprese turistico-ricettive e della somministrazione): l'obbligo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell'acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico-ricettive e della somministrazione: l'obbligo entra in vigore dal 31 marzo 2026.

Recupero aiuti di Stato esteso al 2027

Si interviene sull'intervallo temporale previsto per il recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria, degli aiuti di Stato, spostando in avanti il termine per le notifiche degli atti impositivi.

Nello specifico, è esteso al 31 dicembre 2027 – in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2025 – il perimetro dei periodi di imposta per i quali possono essere notificati gli atti di recupero, in caso di mancato rispetto da parte delle Autorità responsabili degli obblighi di registrazione nei registri nazionali degli aiuti.

Importazioni extra UE: le istruzioni sulla tassa sui pacchi di modico valore

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare del 30 dicembre 2025, n. 37, ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione del contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

Inoltre, con la successiva Circolare del 7 gennaio 2026, n. 1, l'Agenzia ha introdotto un periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026, facendo slittare il pagamento del contributo relativo ai primi due mesi dell'anno al 15 del mese successivo.

L'articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025, prevede che tale contributo sia dovuto per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo - pari a 2 euro per ciascuna spedizione - è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni e diventa esigibile all'atto dell'importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU).

Nella circolare n. 37/2025, l'Agenzia delle Dogane ha definito l'ambito applicativo dello stesso, chiarendo che, ai fini dell'applicazione del contributo, non rileva la tipologia di transazione commerciale (che può essere eseguita in ambito B2C, B2B o C2C ed essere riferita ad acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce o direttamente presso i fornitori esteri).

Il prelievo, peraltro, si applica all'atto dello sdoganamento, sia che venga utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1), sia che si faccia ricorso alla dichiarazione semplificata (H7).

Debitore del contributo, ai sensi dell'articolo 77, par. 3 del Reg. 952/2013, è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera

debitrice anche la persona per conto della quale è resa la dichiarazione in dogana.

Nel caso in cui si presenti il modello H1, è possibile liquidare in dichiarazione i tributi inerenti alle merci da importare (compreso il contributo in esame, con codice "159") e per valutare il superamento della soglia di 150 euro si fa riferimento al valore in dogana imponibile ai fini del dazio.

Nel caso in cui si presenti il modello H7, invece, non essendo possibile liquidare contributi o tributi, di fatto non sarà possibile contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. In tale ipotesi, l'importo da prendere in considerazione per verificare il rispetto della soglia è il valore intrinseco definito, anche in questo caso, dalle Note esplicative sull'IVA nel commercio elettronico.

Nelle more dell'adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell'Agenzia, in caso di dichiarazioni con tracciato H7, il contributo andrà contabilizzato e pagato periodicamente, ai sensi dell'articolo 105, par. 1 secondo capoverso del CDU, su base quindicinale.

In fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del debitore, avvalendosi del modello allegato alla circolare in commento, e seguendo le ulteriori indicazioni di dettaglio fornite in tale sede interpretativa.

Inoltre, è stato precisato che, ai fini della contabilizzazione periodica, entro il mese di febbraio 2026, "i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025".

In considerazione di alcune criticità legate all'adeguamento dei sistemi informativi, evidenziate fin da subito degli operatori logistici, nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi, con la Circolare n. 1/D/2026 è stato concesso un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio

al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzate e pagate sulla base della dichiarazione, da effettuarsi sul modello allegato alla circolare 37/D/2025, che andrà presentato per la prima volta entro il 15 marzo 2026, in relazione a tutte le operazioni di gennaio e di febbraio.

Per le importazioni effettuate a partire dal 1° marzo 2026, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche già indicate con la Circolare n. 37/D/2025.

In definitiva il nuovo calendario di scadenze sarà il seguente:

- per tutte le importazioni fino a 150 euro, effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, scadenza dichiarazione e pagamento 15 marzo 2026;
- per le importazioni con tracciato ordinario H1 effettuate dal 1° marzo 2026, il contributo va liquidato in dichiarazione;
- riguardo alle importazioni con tracciato semplificato H7 effettuate dal 1° marzo 2026, le scadenze dichiarative sono fissate per la prima e la seconda quindicina del mese con contributo liquidato entro i 15 giorni successivi.

Infine, con la circolare n. 1/D/2026, stante l'introduzione del periodo transitorio, è stato chiarito che l'assenza di indicazione del codice 159 nella liquidazione dei diritti delle dichiarazioni presentate nel periodo transitorio per la liquidazione del contributo eventualmente dovuto non può formare autonoma motivazione per l'applicazione di sanzioni per mancato o ritardato pagamento.

Corte EDU: nuova condanna per l'Italia per violazione sugli accertamenti bancari

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza relativa ai ricorsi n. 40607 e n. 34583 depositata l'8 gennaio 2025, ha condannato l'Italia rilevando come, in tema di accertamenti bancari, la legislazione nazionale lasci eccessiva

discrezionalità agli Uffici finanziari ad accedere ai dati bancari dei contribuenti e come sia carente il controllo giurisdizionale.

Il caso esaminato riguardava l'accesso e l'esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, effettuati sulla base di autorizzazioni interne, prive di motivazione sostanziale e sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale effettivo.

Secondo la Corte, il quadro normativo italiano conferiva alle autorità nazionali una discrezionalità illimitata per quanto riguarda la portata e le condizioni delle misure contestate e non offriva le garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti da abusi o arbitrarietà, con la conseguenza che l'ingerenza non poteva dirsi conforme alla legge in base all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La violazione accertata investe tre principi cardine dello Stato di diritto convenzionale:

- il principio di legalità sostanziale, poiché la legge nazionale non delimita in modo chiaro né le condizioni né l'estensione del potere ispettivo, lasciandolo a una valutazione sostanzialmente libera dell'amministrazione;
- il principio di proporzionalità, dal momento che l'accesso ai dati bancari può essere disposto senza una verifica concreta della necessità e dell'idoneità della misura rispetto allo scopo perseguito;
- il diritto a un ricorso effettivo, dal momento che il contribuente non dispone di strumenti tempestivi e adeguati per contestare l'ingerenza.

Inoltre, netta è la censura della Corte sui rimedi interni. L'autorizzazione all'accesso ai dati bancari è qualificata dal diritto vivente come atto meramente endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente.

La possibilità di far valere l'illegittimità della misura davanti al giudice tributario è subordinata all'eventuale emissione di un avviso di accertamento, che può intervenire anche a distanza di anni e che, secondo la giurisprudenza nazionale, non viene comunque invalidato dalla mancanza o dall'assenza di motivazione dell'autorizzazione.

Un rimedio, dunque, incerto, differito e privo di reale capacità correttiva. Né vale invocare il Garante del contribuente, le cui determinazioni non hanno carattere vincolante e non soddisfano i requisiti di indipendenza ed effettività richiesti dalla Convenzione.

Dopo la precedente sentenza Italgomme (n. 36617/18 del 6 febbraio 2025) l'Italia (con il DL 84/2025) ha modificato lo statuto del contribuente introducendo l'obbligo di motivazione degli accessi fiscali (obbligo che vale solo per gli accessi successivi) e non ha previsto per i contribuenti la facoltà di un ricorso effettivo per il vaglio di un giudice su tale motivazione.

È su queste basi che la Corte ha attivato l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e impone allo Stato italiano l'adozione di misure generali, indicando con chiarezza la direzione da seguire.

Sono necessarie norme che definiscano in modo preciso quando e come l'Amministrazione può accedere ai dati bancari, che impongano obblighi motivazionali stringenti e che prevedano un controllo giurisdizionale indipendente effettivo, non subordinato all'esito dell'accertamento fiscale.

Azienda ceduta in frode del Fisco: responsabilità dell'acquirente

La Corte di giustizia tributaria di Grosseto, con la sentenza n. 134/2/2025, ha statuito che, in caso di cessione d'azienda attuata in frode ai crediti tributari, la responsabilità del cessionario ex articolo 14 del DLgs n. 472/1997 assume natura principale e illimitata, senza applicazione dei limiti di valore e di tempo.

L'Agenzia, inoltre, non è tenuta a notificare al cessionario gli avvisi destinati al cedente, né sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo.

L'agenzia delle Entrate, ritenendo un'operazione di cessione di ramo d'azienda finalizzata a sottrarre i debiti tributari gravanti sulla cedente, attribuiva alla cessionaria – mediante l'invio a quest'ultima di una comunicazione informativa – la responsabilità solidale per atti notificati anteriormente e successivamente alla cessione.

La società impugnava l'atto, deducendo la decadenza dal potere di accertamento, il mancato contraddittorio e l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del DLgs n. 472/1997 per l'applicazione della responsabilità illimitata del cessionario.

L'ufficio replicava come l'atto impugnato fosse una mera comunicazione della responsabilità e che la frode emergesse da precisi elementi indiziari.

La Corte ha escluso che l'atto fosse un accertamento, qualificandolo quale mera comunicazione emessa ai sensi dell'articolo 14. Questo, secondo i giudici, rende irrilevante la decadenza invocata dalla ricorrente ed esclude il contraddittorio preventivo, non trattandosi di attività accertativa in senso tecnico. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha poi confermato che gli avvisi e le cartelle indirizzati al cedente non devono essere notificati anche al cessionario.

Inoltre, i giudici hanno ribadito come, nelle cessioni in frode ai crediti tributari, la responsabilità del cessionario è principale; pertanto, non può trovare applicazione il *beneficium excussionis*.

La Corte ha osservato, infine, come l'Ufficio non abbia fatto ricorso alla presunzione di cui al comma 5, dell'articolo 14 del DLgs n. 472/1997, applicabile nel caso in cui il trasferimento d'azienda avvenga entro il termine di sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante in capo al cedente.

Invece l'Ufficio, agendo in conformità al comma 4 dell'articolo 14 ha assolto all'onere probatorio attraverso una pluralità di indizi: intreccio partecipativo, passaggio dei dipendenti, trasferimento dei beni residui e successiva liquidazione della cedente.

Regime impatriati: agevolazione anche in caso di rientro dopo il distacco all'estero

La Corte di giustizia di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 613/2/2025, ha statuito che il rientro degli impatriati a seguito di distacco internazionale, durante il quale il dipendente ha

peraltro assunto la qualifica di dirigente, può beneficiare del regime fiscale agevolato.

La questione esaminata riguardava un dipendente di una multinazionale che nel 2010 era stato distaccato in Cina e poi negli Usa, e che è tornato in Italia nel 2019.

Il contribuente aveva fatto richiesta di rimborso per i periodi d'imposta 2022 e 2023, ritenendo che ricorressero le condizioni per la tassazione agevolata.

Di contro l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l'agevolazione non spettasse in caso di distacco a cui segue un rientro col medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro.

Investiti della questione i giudici di prime cure hanno ribadito le condizioni normativamente previste, per beneficiare del regime agevolato, di residenza all'estero e di successiva permanenza in Italia almeno biennale, di svolgimento di attività di lavoro in Italia con un'impresa residente o nell'ambito del gruppo e del fatto che il lavoratore ricopra ruoli direttivi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |